CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 129/2026/SRCPIE/PASP

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario relatore
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 29 settembre 2026

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 Legge 5 agosto 2022, n. 118;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000);

Viste le deliberazioni nn. 16/2022, 19/2022 e 23/2022 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

Vista la nota del 6 marzo 2024 con la quale il Comune di Camagna Monferrato ha trasmesso la propria deliberazione consiliare n. 8 del 17 luglio 2026 avente ad oggetto "Acquisizione della quota di partecipazione del Comune di Giarole nella società consortile Alexala s.c.a.r.l.";

Vista la richiesta di rimessione al Collegio del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 54 del 25 settembre 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il Relatore, Primo Referendario dott. Paolo Marta;

PREMESSO IN FATTO

Con la comunicazione del 13 agosto 2026, il Comune di Camagna Monferrato (AL) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 (Tusp), la propria deliberazione consiliare n. 8 del 17 luglio 2026 avente ad oggetto "*Acquisizione della quota di partecipazione del Comune di Giarole nella società consortile Alexala s.c.a.r.l.*".

Da quanto è possibile evincere dall'atto deliberativo trasmesso e dalla visura camerale estratta da questo Ufficio, la società Alexala s.c.a.r.l. (di seguito, solo "Alexala") è una società partecipata, oltre che dalla Regione Piemonte, da diversi comuni e da alcuni enti privati.

Tale società ha quale attività principale l'organizzazione, nell'ambito turistico di riferimento, dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

Il Comune di Camagna Monferrato, come si legge nella delibera consiliare, "*inserito all'interno dell'area Monferrato UNESCO, ha maturato un interesse strategico all'ingresso nella compagine sociale dell'Agenzia, al fine di partecipare attivamente alla governance della promozione turistica del territorio*".

Inoltre, l'Amministrazione afferma che "*L'ingresso nella compagine sociale di Alexala consentirà al Comune di Camagna Monferrato di concorrere alle decisioni strategiche in materia di promozione e accoglienza turistica, in un'ottica di coordinamento sovracomunale*

e di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, paesaggistiche e culturali del Monferrato, in linea con le proprie finalità istituzionali di sviluppo economico e promozione del territorio".

In conclusione, il Comune delibera di:

"Di prendere atto del verbale del Consiglio di amministrazione di Alexala s.c.a r.l. dell'8 luglio 2026, con il quale è stata autorizzata, ai sensi degli artt. 7, 7-bis e 10 dello Statuto sociale, la cessione di n. 1 quota minima di capitale sociale del valore nominale di euro 189,37 dal Comune di Giarole (AL) al Comune di Camagna Monferrato (AL).

Di autorizzare, per le motivazioni analiticamente esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l'acquisizione a titolo oneroso dal Comune di Giarole (C.F. 82000950061) di n. 1 quota minima di capitale sociale di Alexala s.c.a r.l., con sede in Alessandria, del valore nominale di euro 189,37, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché dell'art. 13 della L.R. Piemonte 14/2016 e dello Statuto sociale di Alexala s.c.a r.l.

Di quantificare il corrispettivo della cessione nel valore nominale della quota, pari ad euro 189,37, come risultante dal libro soci e dal capitale sociale di Alexala s.c.a r.l., e di dare atto che la congruità di tale valore trova giustificazione nella natura di società consortile senza scopo di lucro a prevalente partecipazione pubblica, nel carattere meramente nominale della quota e nella sostanziale assenza di un mercato concorrenziale di riferimento per quote di minoranza in consorzi pubblici operanti in ambito turistico locale."

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, all'esito delle modifiche introdotte dalla L. n. 118/2022 (in vigore dal 27 agosto 2022), dispone che: "*L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo*".

Al successivo comma 4 è previsto che l'Amministrazione possa superare il "*parere in tutto o in parte negativo*" della Corte, e, quindi, procedere ugualmente alla costituzione o

all'acquisizione deliberata, motivando "*analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere*" e dandone pubblicità sul proprio sito internet istituzionale.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16 del 3 novembre 2022, risolutiva di questione di massima, hanno chiarito che, nonostante la pronuncia prevista dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 sia denominata "*parere*" dal legislatore, essa "*postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*".

In particolare, le Sezioni Riunite hanno posto in evidenza come, ai fini dell'inquadramento nell'ambito della funzione di controllo, concorrano vari elementi: il pronunciamento della Corte dei conti interviene non prima (come per l'attività consultiva), ma dopo che l'Amministrazione abbia perfezionato l'atto deliberativo di costituzione o di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta). Per la sua attuazione mediante i necessari strumenti di diritto societario, tuttavia, la legge richiede il decorso di un termine di sessanta giorni, funzionale all'esame da parte della Corte dei conti.

La disciplina, introdotta dalla legge n. 118 del 2022, va inoltre letta in chiave sistematica, considerando il complessivo ruolo assegnato alla Corte dei conti in materia di società a partecipazione pubblica*:* quest'ultima è chiamata a pronunciarsi, nell'esercizio di funzioni di controllo, anche sulle revisioni periodiche ex art. 20 Tusp (nonché, in precedenza, sulla razionalizzazione straordinaria ex art. 24 Tusp). Inoltre, la verifica sugli atti di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie era già stata qualificata, in vigenza dell'abrogato articolo 3, commi 27 e 28, della legge n. 244 del 2007, in termini di controllo (cfr., per esempio, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 44/2012/PRSE, n. 263/2011/PRSE e n. 830/2011/PRSE).

Nel merito, lo scrutinio affidato alla Corte si articola secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 del Tusp, ovvero, come illustrato dalle Sezioni Riunite (deliberazione n. 23/2022), "*la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo Tusp); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 Tusp*".

La deliberazione consiliare trasmessa dal Comune, pertanto, rientra nel perimetro di applicazione dell'art. 5, comma 3, Tusp, in quanto autorizza l'acquisto di una partecipazione diretta in una società di capitali con la quale l'Amministrazione acquista *ex novo* la qualifica di socio.

Non si verte in un caso di acquisto di partecipazioni "*in conformità a espresse previsioni legislative*" (art. 5, comma 1, Tusp), dal momento che la scelta di acquisire la partecipazione in Alexala risulta assunta in maniera discrezionale, non ravvisandosi alcuna disposizione che possa far ritenere obbligatoria tale partecipazione.

Su quest'ultimo punto è utile precisare che, in materia di turismo, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la competenza legislativa è attribuita alle Regioni.

Nel contesto piemontese, la legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 disciplina l'organizzazione delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica e prevede la possibilità per gli enti locali di partecipare alle Agenzie Turistiche Locali (ATL), costituite in forma di società consortili a prevalente capitale pubblico e operanti nei rispettivi ambiti territoriali.

Per i comuni della provincia di Alessandria, tra cui il Comune di Camagna Monferrato, l'ATL di riferimento è quella dell'alessandrino.

La medesima normativa regionale configura, tuttavia, l'adesione alle ATL come mera facoltà e non quale obbligo per gli enti locali interessati. Pertanto, la partecipazione a tali organismi rappresenta una scelta rimessa alla valutazione discrezionale dell'ente, che può perseguire le finalità di valorizzazione e promozione del territorio anche mediante strumenti alternativi e senza acquisire partecipazioni societarie, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Sezione nella deliberazione n. 72/2025/SRCPIE/PASP e successive conformi.

Ne segue che la scelta del Comune di Camagna Monferrato non può qualificarsi come effettuata in conformità a espresse disposizioni legislative che ne impongano l'adozione. Trattandosi, viceversa, dell'esercizio di una facoltà rimessa all'autonoma determinazione dell'ente, trovano applicazione gli oneri motivazionali analitici di cui all'art. 5, comma 1, TUSP.

Accertato che la delibera in parola rientra nella fattispecie delineata dall'art. 5 Tusp e vista la competenza territoriale della Sezione ai sensi del medesimo articolo, si procede allo scrutinio delle relative motivazioni secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n. 23/2022 delle Sezioni Riunite di questa Corte.

1) Rispetto delle regole di competenza, del contenuto motivazionale e dell'obbligo di consultazione pubblica (artt. 5, comma 2, seconda parte, e 8 Tusp)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 Tusp impone che l'operazione sia deliberata "*secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2*". Tali disposizioni disciplinano la competenza ad adottare gli atti deliberativi e il relativo onere motivazionale. Nel caso in esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del Consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali (v. D.Lgs. n. 267/2000, art. 42, comma 2, lett. e).

L'art. 5, comma 2, Tusp prevede che *"gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate"*.

In proposito, la delibera non fa riferimento ad alcuna consultazione pubblica inerente all'atto deliberativo adottato e, quindi, il Comune risulta inadempiente al predetto obbligo legislativo.

Quanto al requisito dell'analitica motivazione, richiesto dall'art. 5, comma 1 Tusp (anche per il tramite dell'art. 8), sarà valutata la sua adeguatezza in riferimento ai vari profili, come illustrato nel prosieguo della trattazione.

2) Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

Alexala, secondo quanto emerge dalla visura camerale, ha natura giuridica di società cooperativa a responsabilità limitata; pertanto, essa rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle "*amministrazioni pubbliche*", come definite dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016. Al riguardo, l'art. 3 Tusp dispone infatti che queste ultime "*possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*".

Verificato il rispetto dei vincoli tipologici, è necessario esaminare la motivazione della delibera consiliare sotto il profilo del rispetto dei limiti finalistici alla capacità negoziale degli enti che intendano costituire o, comunque, assumere partecipazioni, anche indirette, in una società, alla luce dell'art. 4 del Tusp.

Le partecipazioni in società da parte delle amministrazioni pubbliche sono infatti assoggettate ad un duplice vincolo finalistico: quello generale di scopo, di cui al comma 1 dell'art. 4, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Come chiarito, infatti, dall'art. 5, comma 1 Tusp, "(…) *l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già*

costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4".

In argomento, le Sezioni Riunite in sede di controllo, nella deliberazione n. 16/2022, hanno affermato che "*la Corte dei conti [deve verificare] che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo Tusp)* (…)".

Su tale requisito, previsto dall'art. 5, comma 1 Tusp in combinato disposto con l'art. 4, commi 1 e 2 del medesimo Decreto, va richiamata, altresì, la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 201/2022, ha chiarito come "*tale articolata previsione, che impone all'ente di esporre – con un onere "rafforzato" di motivazione soggetto al sindacato giurisdizionale – le ragioni della partecipazione (anche minoritaria), è infatti indicativa di un'ulteriore «cautela verso la costituzione e l'acquisto di partecipazioni di società pubbliche»"* (in tema, con riguardo al comma 1 dell'art. 4, nella pronuncia citata si afferma che "*si tratta di una previsione che impone uno specifico vincolo di scopo pubblico, per cui possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale – la produzione di beni e servizi – è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente*"; sul punto, cfr. anche Corte cost. sentenza n. 100/2020).

Anche la giurisprudenza contabile ha affermato che, nel quadro delle disposizioni in parola e ai fini dell'assolvimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 5, comma 1, Tusp "*la prima valutazione che grava sull'ente è quella attinente alla coerenza della partecipazione con le proprie finalità istituzionali (c.d. principio della funzionalizzazione)*; *successivamente, l'Ente deve verificare l'indispensabilità dello strumento societario per il conseguimento di quei fini. L'analitica motivazione delle scelte assunte riveste dunque un ruolo di preminente centralità in quanto costituisce l'oggetto dell'esercizio della funzione di controllo intestata a questa Corte*" (cfr., in tal senso, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 77/2023/PASP del 30 marzo 2023).

La sussistenza in concreto del requisito previsto dall'art. 5, comma 1, più volte citato, della necessità dell'acquisto di partecipazioni per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, benché non sia da intendersi in senso assoluto, deve essere, quindi, oggetto di analitica valutazione nell'ambito della motivazione rafforzata prevista dalla norma in esame, secondo i parametri ivi indicati, tra i quali: convenienza economica, sostenibilità finanziaria, analisi comparativa con la gestione diretta o altre forme di esternalizzazione del servizio affidato.

Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, la previsione della legge regionale che autorizza l'adesione dei Comuni alle ATL attenua, pur senza escluderlo, l'onere motivazionale gravante sull'ente. L'art. 13, comma 2, della l.r. n. 14/2016, fornisce, infatti, una giustificazione normativa della coerenza della partecipazione con le finalità istituzionali perseguite, con conseguente soddisfazione, a livello legislativo, dei vincoli di scopo e di attività.

Il Comune non è tuttavia esonerato dall'indicare le ragioni della "necessità" di ricorrere allo strumento societario "*per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (…)".*

Come già ribadito dalla Sezione, la "*necessità della società*" va intesa non in senso assoluto (ossia come impossibilità di una scelta alternativa), ma relativo, quale accertata maggiore idoneità della partecipazione ad assolvere alle finalità istituzionali dell'Ente, rispetto all'autoproduzione e all'esternalizzazione in senso stretto (vd. deliberazioni nn.103/2025/PASP, 81/2024/ PASP; 190/2024/PASP; 80, 81, 92, 93, 96, 104, 106, 107, 108,09, 110/2023/PASP; in termini vd. anche Sez. reg. contr. Lazio, deliberazione n.9/2023/PASP).

La giurisprudenza contabile, nell'esercitare il controllo ex art. 5 TUSP, ha già più volte affermato come, prima di effettuare la scelta di diventare socio, l'ente dovrebbe effettuare, tra le altre cose, una "*analisi delle proprie partecipazioni (anche in organismi partecipati diversi da quelli societari), onde evitare che l'ente finisca per possedere partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (ossia, evitare le c.d. società "doppione")*", estendendo tale confronto " *(…) non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio» (*C. conti, sez. contr. Lombardia/6/2017/VSG; Lombardia/92/2018/VSG del 21 marzo 2018)" (in termini, recentemente, Sez. contr. Lombardia nn. 161/2022 e 51/2023; analogamente, anche Sez. contr. Abruzzo nn. 120 e 123/2023).

Nella delibera consiliare si evince che "*Il Comune di Camagna Monferrato, ente ricompreso nel territorio dell'ATL Alessandria e già coinvolto nella progettualità "Panorama Monferrato", persegue tra le proprie finalità istituzionali la promozione e lo sviluppo turistico del territorio, in coerenza con l'art. 13 del D.Lgs. 267/2000 e con la L.R. 14/2016.*

L'acquisizione della quota di partecipazione in Alexala è pertanto strettamente necessaria per consentire all'Ente di partecipare alla governance dell'Agenzia e di concorrere alla definizione delle strategie di promozione turistica del comprensorio del Monferrato, in una logica di coordinamento sovracomunale."

Inoltre, si afferma che *"L'ingresso nella compagine sociale di Alexala consente al Comune di Camagna Monferrato di passare da una posizione di mero fruitore dei servizi dell'ATL a soggetto attivo nella programmazione e gestione delle politiche turistiche locali, in sinergia con gli altri enti pubblici territoriali già soci. La partecipazione alla società consortile — già partecipata dalla Provincia di Alessandria, dalla Camera di Commercio e da numerosi Comuni del territorio — rafforza la rappresentanza del territorio monferrino*

all'interno dell'Agenzia e consente di orientare le attività di promozione verso le specificità culturali, enogastronomiche e paesaggistiche di Camagna Monferrato."

Ad avviso del Collegio, la motivazione risulta idonea, anche in considerazione della natura attenuata della stessa, viste le disposizioni legislative regionali in merito.

3) Onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP), la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, c. 1 e 3, TUSP)

In merito al parametro della "*sostenibilità finanziaria*", le già citate Sezioni Riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*".

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, è stata sottolineata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia, quanto meno, suffragato dallo sviluppo di un'adeguata analisi di fattibilità.

Sul punto, la delibera consiliare esprime la seguente motivazione:*" L'operazione comporta un esborso contenuto, pari al valore nominale della quota di euro 189,37, ampiamente sostenibile per il bilancio comunale. La partecipazione non comporta obblighi di ripianamento perdite eccedenti la quota di capitale sottoscritta, trattandosi di società consortile a responsabilità limitata. Non sono previsti ulteriori oneri gestionali o contribuzioni obbligatorie oltre a quelle eventualmente già sostenute dall'Ente per l'accesso ai servizi dell'ATL. L'operazione non determina alcun indebitamento per l'Ente né incide sugli equilibri di bilancio."*

Le suddette considerazioni non appaiono sufficienti a soddisfare del tutto l'onere motivazionale richiesto dalla normativa: se è pur vero che l'esborso per la quota ammonta

a soli euro 189,37, lo statuto di Alexala, reperito sul sito web della società, prevede, all'art. 11, che i soci siano obbligati a versare un contributo annuale determinato dall'assemblea, che può arrivare a un valore fino a sette volte il valore della quota di partecipazione.

Pur trattandosi, in ogni caso, di un contributo modesto, risulta errata l'affermazione che non siano previsti ulteriori oneri gestionali, così come non risultano quantificati gli oneri attualmente sostenuti dal Comune per l'accesso ai servizi di Alexala.

Su tale aspetto, quindi, l'onere di motivazione analitica non è rispettato.

Per quanto attiene, invece, al profilo della convenienza economica e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, c. 1 e 3 del Tusp), il Comune sostiene che "*La forma della società consortile a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico, rappresenta lo strumento organizzativo individuato dal legislatore regionale (L.R. 14/2016) come il più idoneo per l'esercizio in forma aggregata delle funzioni di promozione e accoglienza turistica, in luogo di una gestione diretta da parte dei singoli Comuni, che sarebbe antieconomica e priva del necessario coordinamento territoriale. L'adesione alla compagine sociale consente all'Ente di beneficiare delle economie di scala e delle competenze specialistiche dell'Agenzia, a fronte di un costo di ingresso meramente nominale.*"

In un'ottica di motivazione attenuata, date le disposizioni regionali in merito, il Collegio ritiene soddisfatto l'obbligo di motivazione in relazione alla convenienza economica e al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

4) Compatibilità dell'intervento con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

L'art. 5, comma 2, del Tusp prevede che "*l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*".

In relazione alla suddetta disposizione, il Collegio rileva che l'atto deliberativo è adeguatamente motivato, in quanto, come si legge nella delibera, "*L'operazione non configura un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE. La sottoscrizione della quota avviene al valore nominale, in condizioni di mercato, tra due enti pubblici, senza trasferimento di risorse pubbliche a favore di operatori economici privati. Alexala s.c.a r.l. è una società consortile senza scopo di lucro, partecipata esclusivamente da enti pubblici e soggetti operanti nel settore turistico senza finalità speculative, ed eroga servizi di interesse generale nell'ambito delle politiche pubbliche di promozione turistica definite dalla Regione Piemonte.*"

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con riferimento all'atto deliberativo indicato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 3 e 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

DELIBERA

Di esprimere parere in parte negativo, per le ragioni illustrate in motivazione, all'acquisto, da parte del Comune di Camagna Monferrato, della quota di partecipazione in Alexala S.c.a.r.l.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Camagna Monferrato, a cura della Segreteria della Sezione;
- che l'Amministrazione comunale richiedente pubblichi la presente deliberazione sul proprio sito *web* istituzionale entro cinque giorni dalla sua ricezione, in osservanza dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del 29 settembre 2026.

Il Relatore
Dott. Paolo MARTA

PAOLO
MARTA
CORTE DEI
CONTI
01.10.2026
12:39:08
GMT+02:00

Il Presidente
Dott. Antonio ATTANASIO

ANTONIO
ATTANASIO
02.10.2026
19:28:17
GMT+02:00

Depositato in Segreteria il **5 ottobre 2026**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE

MARGHERITA RAGONESE
CORTE DEI CONTI
05.10.2026 13:57:43
GMT+02:00